



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE *Politiche Agricole, Ambiente, Sicurezza, Mobilità Urbana, Politiche Energetiche, Protezione Civile, Polizia Locale, Tutela Animali*

Verbale N. 27 del 23-03-2018

Da inviare a: 蝼 Sindaco 蝼 Presidente del Consiglio 蝼 Segretario Generale	Ordine del Giorno: -Prosecuzione rivisitazione proposta del Regolamento Tutela Animali alla luce del D. A. n. 2164/2017 avente per oggetto “ Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti. -Gestione verde pubblico con particolare attenzione alle criticità del territorio. Varie ed eventuali.
--	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		10.35	13.00		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		10.35	13.00		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		10.35	13.00		
Componente	Cusumano Francesco	SI		10.35	13.00		
Componente	Sucameli Giacomo		SI	-----	-----		

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno 23 del mese di Marzo 2018 alle ore 10.35 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce, per la seduta la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i consiglieri Francesco Cusumano e Alessandra Cuscina con funzione di Segretaria la sig.ra Anna Lisa Fazio, sono altresì presenti la Dirigente della Direzione 4 – Ing. Parrino e il Dott. Palmeri responsabile del Verde Pubblico.

La Presidente Puma coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio e accertata la sussistenza del numero legale apre la seduta con il secondo punto all’OdG: **Gestione verde pubblico con particolare attenzione alle criticità del territorio.**

La Presidente inizia la seduta chiedendo al Dott. Palmeri di notiziare la Commissione in merito allo stato di salute del verde pubblico in particolare degli alberi, visto lo spiacevole fatto accaduto nei pressi del primo Cimitero.

Il Dott. Palmeri ha subito evidenziato che la caduta dell’albero, avvenuta in data 20-03-2018, è stata causata da un fungo detto “ *Heterobasidion annosum*”, questo fungo provoca all’apparato radicale delle necrosi alle radici, e i tessuti legnosi vanno in disfacimento, ed è consigliabile la valutazione preliminare della stabilità di tutti gli altri alberi apparentemente sani o che mostrano sintomi di danno. L’ufficio preposto sta procedendo a un monitoraggio continuo di tutti gli alberi specialmente dei pini e delle conifere in generale.

L’Ing. Parrino dice che si sta predisponendo una perizia (progetto) per poi poter procedere all’affidamento diretto per il lavoro di che trattasi, vista l’urgenza del caso, per rimuovere gli alberi, in quanto l’ufficio non ha i mezzi necessari a poter svolgere tale servizio.

La Presidente chiede cosa è stato inserito nel DUP riguardo al Verde Pubblico.

L’Ing. Parrino risponde che è stato inserito nel piano triennale delle OO.PP. un progetto GAL di 150 mila euro.

Saranno acquistati dei tosa erba – un fondo destinato alla manutenzione ordinaria e altri punti che al momento l’Ing. Parrino non ricorda.

La Presidente chiede quanti sono gli alberi da abbattere.

L’Ing. Parrino risponde che gli alberi da abbattere sono circa 100.

La Presidente chiede se verranno nuovamente ripiantati.

L’Ing. Parrino risponde che non c’è nessun problema in quanto gli alberi (pioppi) verranno forniti dalla Forestale e verranno sicuramente ripiantati, è una priorità fondamentale.

Alle ore 10.50 la Presidente congeda il Dott. Palmeri.

La Presidente passa a trattare il primo punto posto all’OdG: **Prosecuzione rivisitazione proposta del Regolamento Tutela Animali alla luce del D. A. n. 2164/2017 avente per oggetto “ Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.**

Vista la nota trasmessa dall'Ing. Parrino che si riporta integralmente:

Allego alla presente il testo coordinato delle modifiche al regolamento di che trattasi per un'analisi ulteriore della Commissione, poiché è stata abbastanza gravosa l'interpretazione e la collocazione delle varie modifiche.

Segnalo inoltre di avere adeguato parte del regolamento al nuovo decreto assessoriale del novembre 2011 che affronta fra l'altro il tema della detenzione di cani e gatti in strutture diverse da quelle individuate dall'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2000e del trasporto di animali.

In particolare credo necessiti di variazione il riferimento alle strutture non più previste dalla normativa (es. Centro di prima accoglienza) mentre occorre sostituire la parola canile con la locuzione adottata dalla legge regionale 15/2000.

All'art.35 bis credo opportuno eliminare il riferimento specifico a Mister Dog ed anche un refuso di stampa che evidentemente è sfuggito a molti.

Per facilitare la comprensione del testo ed avere un quadro chiaro delle modifiche si è esaminato e riportato l'intero regolamento e vi assicuro che non è stato semplice ed è probabilmente necessaria una successiva rivisitazione.

Le modifiche (della Commissione e dell'ufficio ove strettamente necessario) sono in neretto (se parti introdotte) o neretto-sbarrato (se parti eliminate).

Spero aver fatto cosa gradita.

Invito la Commissione ad una rilettura dell'intero regolamento, che se volete possiamo fare assieme, ed anche delle modifiche alla luce del decreto assessoriale che ad ogni buonfine allego alla presente.

Parrino

Questa Commissione, alla luce delle disposizioni emanate dal Decreto Assessoriale sopra citato, e dell'e-mail ricevuta dall'Ing. Parrino rivisiterà tutti gli articoli che compongono il regolamento di che trattasi.

L'Ing. Parrino premette che si deve necessariamente armonizzare il regolamento Tutela animali con il D.A. il quale tratta due punti nuovi : movimentazione animali e adozione.

L'Ing. Parrino procede alla lettura dell'art. 2 del Decreto Assessoriale , comma 1 – 2 – 3:

INei casi di trasferimento del possesso di cani e gatti tra privati, tra rifugi e tra rifugi e privati, sia in ambito regionale tra province diverse che in ambito extraregionale, prima che intervenga la movimentazione e l'affidamento deve essere annotato il passaggio di proprietà in anagrafe attribuendo la titolarità del cane o del gatto all'adottante o alla struttura di ricovero che si fa carico dell'accoglienza dell'animale.

2. È vietata la movimentazione di animali la cui età sia inferiore a otto settimane in assenza di identificativo e di iscrizione nella anagrafe canina regionale. Casi particolari come quello di cuccioli al seguito della madre devono essere autorizzati caso per caso dal servizio medico veterinario competente.

3. Fatti salvi i casi di trasferimento di animali al seguito del proprietario, che è comunque tenuto a dimostrarne il possesso, è fatto obbligo a chiunque movimenti a qualsiasi titolo cani e gatti all'interno del territorio regionale e tra la Regione e il resto del continente nazionale o extranazionale di rispettare i requisiti indicati nell'allegato alle linee guida ministeriali sopra richiamate.

Si prosegue con la lettura dell'Art. 3

Articolo 3

(Detenzione di cani e gatti in strutture diverse da quelle individuate dall'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2000)

1. La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture che abbiano acquisito un nulla osta da parte del servizio medico veterinario della competente

Azienda sanitaria provinciale a seguito di un sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere.

2.L'interessato al nulla osta inoltra apposita istanza al servizio medico veterinario che entro dieci giorni dalla ricezione effettua un sopralluogo e, verificati i requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere, emette apposito nulla osta. In carenza dei requisiti minimi il servizio medico veterinario formula prescrizioni scritte assegnando i termini per l'adeguamento.

3.Sulle strutture di cui al comma 1 del presente articolo il servizio medico veterinario assicura la vigilanza veterinaria permanente ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria con la effettuazione di almeno un sopralluogo l'anno.

4.Le strutture di ricovero che ottengono il giudizio di idoneità favorevole vengono registrate sul sistema informativo A.C.Re.S. con la annotazione anche degli estremi del nulla osta del servizio medico veterinario competente

5.Le strutture che alla scadenza del sesto mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario e la conseguente iscrizione in anagrafe sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ad ordinanza sindacale di sgombero. In caso di mancato sgombero entro il termine stabilito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge e la segnalazione alla Autorità Giudiziaria, i comuni, anticipando le spese, procedono in forma coatta al trasferimento dei cani in idonee strutture di ricovero autorizzate. Le spese sostenute sono poste a carico dei proprietari delle strutture sgomberate.

6.Le strutture di ricovero di cui al presente articolo non possono ospitare animali in convenzione con le amministrazioni comunali.

7. Fatta eccezione per gli allevamenti professionali e commerciali, per i cacciatori e per le imprese zootecniche, per i quali vige comunque l'obbligo della iscrizione degli animali detenuti in anagrafe, gli animali custoditi nelle strutture di cui al presente articolo devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario o del detentore. L'eventuale esonero dall'obbligo della sterilizzazione per uno o più cani può essere concesso dal servizio medico veterinario competente per motivi sanitari o di benessere o a richiesta del proprietario o del detentore che è tenuto a fornire adeguata motivazione scritta e garanzie a proposito della gestione di eventuali cucciolate.

8. Il mancato rispetto dell'obbligo di sterilizzazione da parte dei proprietari o dei detentori dei cani detenuti nelle strutture di cui al presente articolo comporta la adozione di una ordinanza sindacale recante l'obbligo di provvedere entro un termine stabilito trascorso il quale i cani saranno prelevati a cura dei comuni e sterilizzati dal servizio medico veterinario negli ambulatori pubblici o nei rifugi sanitari. I costi del trasferimento dei cani e della sterilizzazione sono posti a carico del proprietario.

L'Ing. Parrino ultimata la lettura degli articoli che interessano per la rivisitazione del regolamento Tutela Animali , sottolinea che la parola “ Canile” non è più in uso, e viene sostituita con la parola “ Rifugio sanitario”.

La Commissione formulerà un testo coordinato con l'ufficio presposto .

Si procede a rivisitare gli articoli dal n° 1 al n° 29 e vengono modificati e/o integrati i seguenti:

Art. 7 comma 1 punto a):

testo vigente

a) *provvedere a fare identificare e registrare tutti gli animali con le modalità ed entro i termini definiti dalla normativa vigente e registrare all'anagrafe canina cani e gatti entro i termini di cui sopra mediante l'applicazione del microchip;*

testo modificato

a) *provvedere a fare identificare e registrare tutti gli animali con le modalità ed entro i termini definiti dalla normativa vigente e registrare all'anagrafe canina gli animali entro i termini di cui sopra mediante l'applicazione del microchip;*

Comma 7

Testo vigente

.Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende ASP, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione, anche prevedendo un abbattimento del costo della stessa, se effettuata in appositi uffici messi a disposizione da questo Comune, per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina (anche per gatti) e apposizione del sistema identificativo (microchip) a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Testo modificato

. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende ASP, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione, anche prevedendo un abbattimento del costo della stessa, se effettuata in strutture comunali ;per i cani e gatti i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del sistema identificativo (microchip) sono totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 comma7

Testo vigente

7. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.

Testo modificato

7. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori -

Art. 16 comma 1

Testo vigente

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente all'uopo autorizzato per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.

Testo modificato

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente all'uopo autorizzato per la tutela degli animali.
-

Art. 18 comma 2

Testo vigente

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Testo modificato

2. La soppressione degli animali, detenuti in strutture autorizzate o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 18 Comma 3

Testo vigente

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Alcamo o presso i rifugi sanitari potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Testo modificato

2. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i strutture municipali o convenzionate con il Comune di Alcamo o presso i rifugi sanitari potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 20 Comma 10

Testo vigente

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale o nel rifugio sanitario, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

Testo modificato

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nelle strutture comunali convenzionate e in quelle private previo rilascio all'acquirente o all'adottante, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

Per quanto riguarda l'art. 21 che tratta della macellazione degli animali, l'Ing. Parrino intende approfondire la normativa in questione, prima di apportare eventuali modifiche.

Si procede con l'Art 23

Testo vigente

1. Anche Ai sensi del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", nonché ai sensi della normativa vigente, Le associazioni animaliste operanti sul territorio e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo

dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Testo modificato

2. Ai sensi del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", nonché ai sensi della normativa vigente, le associazioni animaliste operanti sul territorio e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 25 comma 1 punto c)

Testo vigente

c) possono, a richiesta, nominare un loro rappresentante, all'interno del Canile Municipale e/o del rifugio sanitario e dei Centri di Prima Accoglienza, con funzione di collaborazione nella gestione delle strutture e di vigilanza delle stesse;

Testo modificato

c) possono, a richiesta, nominare un loro rappresentante, all'interno delle strutture comunali, del ricovero e/o rifugio sanitario, con funzione di collaborazione nella gestione delle strutture e di vigilanza delle stesse;

Art.25 comma 1 punto I)

Testo vigente

-i rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale e che ne fanno apposita richiesta.

Testo modificato

-i rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale previa apposita richiesta.

Art. 26 comma 3

Testo vigente

3. Ogni canile o rifugio **sanitario** pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane custodito.

Testo modificato

3. Ogni struttura pubblica o privata che ospita animali deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane custodito.

Art. 29 comma 3

Testo vigente

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita sul luogo pubblico. Detto comma **non** è riferito ai cani usati per la caccia o da pastore, ~~sono utilizzati per lo scopo~~ e quelli utilizzati dalle Forze dell'Ordine e dalle Forze Armate o per il salvataggio in acqua o in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

Testo modificato

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati. Le superiori limitazioni non si applicano per l'utilizzo di cani da caccia o da pastore, per cani delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate o di quelli per il salvataggio in acqua o in emergenza per calamità naturali e di quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

La Presidente alle ore 13.00 scioglie la seduta e rinvia la prosecuzione dei lavori di che trattasi a mercoledì 28 marzo p.v.

La Segretaria

F.to Sig.ra Anna Lisa Fazio

La Presidente

F.to Ing. Puma Rosa Alba